

UNIONE DEI COMUNI DI CERVIA E RUSSI

STATUTO

Statuto dell'Unione dei comuni di CERVIA E RUSSI

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di Cervia delibera n. 18 del 30.04.2015

Consiglio Comunale di Russi delibera n. 24 del 28.04.2015

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviati al Ministero dell'interno ai fini previsti dall'art. 6 TUEL.

I N D I C E

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'UNIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, è costituita tra i Comuni di Cervia e Russi l' "UNIONE DEI COMUNI DI CERVIA E RUSSI", di seguito brevemente indicata "Unione".
- 2) L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali, è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.32 del D.Lgs. 267/2000.
- 3) L'Unione ha sede legale nel Comune di Cervia. I suoi organi possono riunirsi anche nel Comune di Russi. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio dell'Unione.
- 4) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 5) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "UNIONE COMUNI DI CERVIA E RUSSI " – e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, approvato con apposita deliberazione del Consiglio.
- 6) L'uso dello stemma e del gonfalone compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
- 7) L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri al fine di rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2

STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le modalità e le maggioranze previste dalla legge. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.
- 3) L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge dal presente Statuto nelle materie di propria competenza.

ART 3

DURATA E SCIoglimento DELL'UNIONE

1) L'Unione è costituita per la durata minima stabilita dalla Legge Regionale con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione, salvo quanto previsto dal presente articolo e salva la facoltà di recesso prevista dal successivo articolo.

2) Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli Comunali di entrambi i Comuni recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dall'esercizio finanziario successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento, salvo diversi accordi tra gli Enti aderenti;
- b) le modalità del subentro dei Comuni nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione dei beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

3) A seguito della delibera di scioglimento:

- a) ritornano nella piena titolarità:
 - dei beni mobili ed immobili conferiti;
 - delle funzioni e dei compiti conferiti;
- b) si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti;
- c) succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

ART. 4

ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2) L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione, salvo diversi accordi tra gli Enti aderenti.

3) Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

4) Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il recesso deve essere deliberato entro il mese di Giugno ed ha effetto a partire dall'anno successivo all'adozione della deliberazione di recesso, salvo diverso accordo tra gli enti aderenti.

5) In caso di recesso unilaterale il Consiglio dell'Unione delibera lo scioglimento a norma dell'art. 3.

6) Fatto salvo diverso accordo, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

ART. 5

FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

1) L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:

- Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
- Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione e Provincia.

A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali.

2) E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

3) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.

5) L'Unione:

- a) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti;
- b) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali del territorio;
- c) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
- d) esercita le funzioni conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
- e) promuove, studia, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali.

ART. 6

FUNZIONI DELL'UNIONE

1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.

2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.

3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.

4) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione, con le modalità di cui all'articolo 7, sono elencate dall'articolo 14, comma 27 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché dall'art. 7 co. 3 della Legge Regionale 21/2012, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.

5) Sarà altresì conferita all'Unione la funzione relativa alla centrale unica di committenza come definita all'art. 33 comma 3 bis D.lgs. 163/2006.

6) Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali con le modalità di seguito indicate.

ART. 7

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1) Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.

2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente, si approvano le relative convenzioni, da approvare con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
- il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
- condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
- modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
- gestione risorse umane e strumentali;
- condizioni nella successione della titolarità del servizio;
- durata, che dovrà corrispondere al minimo stabilito dalla legge regionale, salvo facoltà di recesso;
- modalità di recesso.

3) A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II° GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8

GLI ORGANI DI GOVERNO

1) Gli organi di governo dell'Unione sono:

- il Consiglio
- la Giunta;
- il Presidente.

2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

4) Il Consiglio e la Giunta dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti, e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo nel caso di elezioni contestuali in entrambi i Comuni. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti del solo Comune interessato alle elezioni. La durata in carica del Presidente è disciplinata dall'art. 20.

5) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.

6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.

7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate solo eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.

8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal TUEL, laddove compatibili.

9) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

IL CONSIGLIO

ART. 9

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2) Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alle competenze del Consiglio Comunale per quanto si riferisce alle funzioni e ai servizi conferiti all'unione e da essa gestiti. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 42 del TUEL .

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4) Restano in capo ai singoli Consigli comunali le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

ART. 10

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio dell'Unione è composto da:

- **5** rappresentanti per il Comune di Cervia, di cui **3** di maggioranza, fra i quali il Sindaco di diritto, e **2** di minoranza;

- **3** rappresentanti per il Comune di Russi di cui **2** di maggioranza, fra i quali il Sindaco di diritto, e **1** di minoranza.

I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i loro rappresentanti con il sistema del voto separato, in modo da garantire che i consiglieri eletti rappresentino rispettivamente la maggioranza e la minoranza consiliare.

2) Nel Consiglio così costituito ciascun Consigliere dispone di 1 voto. Il voto del Presidente vale doppio.

3) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune restano in carica fino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale. Se il Consiglio Comunale viene sciolto prima dell'elezione dei rappresentanti dell'Unione, il Comune è rappresentato dal commissario o suo delegato che dispone di voto plurimo.

4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione

per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 11

ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

3) In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione, l'elezione dei Consiglieri deve avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

4) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, nei termini di cui al co.1, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.

5) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Unione, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.

ART. 12

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.

2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

ART. 13

INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

1) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.

- 2) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili e successive norme integrative..
- 3) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi al Presidente dell'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
- 4) Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 5) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 14

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai Consiglieri, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 15

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione incluso il Presidente, che rappresentino entrambi i Comuni.
- 2) Le sedute sono pubbliche salvo i casi disciplinati dal Regolamento.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Consiglieri in ordine di anzianità anagrafica.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 16

VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dal presente Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

LA GIUNTA

ART. 17

COMPOSIZIONE

- 1) La Giunta dell'Unione è composta di diritto dai Sindaci di entrambi i Comuni membri.
- 2) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco, con gli stessi poteri.
- 3) In alternativa a quanto stabilito al comma 2, hanno facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione, scelto tra i propri assessori che lo sostituisce in caso di assenza.
- 4) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di loro incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 Aprile 2013, n. 39, dal Vice Sindaco o un assessore con delega.
- 5) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di assessore delegato nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 18

COMPETENZE

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
 - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
- 2) La Giunta delibera con l'intervento di tutti i componenti e, di norma, ad unanimità di voti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
- 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti dalla legge.

IL PRESIDENTE

ART. 19

IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3) Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario.

- 4) Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente;
- 5) Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 6) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni membri.
- 7) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
- 8) Il Presidente nomina il Segretario dell'Unione, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 20

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Unione è il Sindaco di uno dei Comuni aderenti ed è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti assegnati nella prima seduta di insediamento; successivamente i Sindaci si alternano nella carica. Assume la carica di Vice Presidente il Sindaco dell'altro Comune che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Fino all'elezione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Sindaco più anziano di età.
- 2) Il Presidente dura in carica per la durata di un anno, fatti salvi i casi di scioglimento o di recesso dall'Unione.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente e Vice Presidente dell'Unione. In caso di gestione commissariale, il Commissario prefettizio o straordinario non può assumere la carica di Presidente.
- 4) Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, di una mozione, sottoscritta da 1/3 dei Consiglieri, che rappresentino almeno 1/3 dei voti assegnati.

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 21

RAPPORTI TRA ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURA

- 1) Gli organi di governo dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Ai responsabili di struttura spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi di governo e responsabili di struttura sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 22

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) il Segretario;
 - d) la dirigenza, se istituita, ed i responsabili di struttura (settori, servizi, uffici);
 - e) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - f) i casi di incompatibilità;
 - g) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 23

PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 2) Ai responsabili spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.

ART. 24

PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 2) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 3) Il personale dipendente è assegnato alla dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità .

5) Il personale dipendente presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione, distaccato o comandato nella dotazione organica/struttura organizzativa dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.

6) Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

7) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25

PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3) Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.

4) I Segretari degli Enti partecipanti si coordinano tra loro assumendo ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 26

SEGRETARIO

1) L'Unione ha un Segretario Generale, scelto dal Presidente sentita la Giunta. L'incarico di Segretario è assegnato ad uno dei Segretari degli Enti aderenti all'Unione.

2) Il Segretario esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto e dai singoli regolamenti nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente.

3) Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è eventualmente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli.

4) In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte secondo le modalità definite nel regolamento di organizzazione.

ART. 27

RESPONSABILI DI STRUTTURA

1) Ciascuna struttura individuata dal regolamento, è affidato, a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile, l'incarico della sostituzione è attribuito con provvedimento del Presidente sentito il Segretario.

ART. 28

INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

TITOLO IV°

ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 29

PRINCIPI GENERALI

1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

2) L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

ART. 30

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. La programmazione dei servizi associati in Unione avviene attenendosi ai seguenti principi:

- a) Attivazione di modalità di consultazione e cooperazione con i Comuni membri e con gli altri Enti Pubblici e soggetti economici/sociali individuati come rilevanti per il territorio;
- b) Analisi ed indicazione di parametri quantitativi riguardanti le attività, i procedimenti, le risorse impiegate e gli output di ciascun servizio associato;
- c) Applicazione dei criteri del "ciclo della performance", ai sensi del D.Lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 31

PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.

2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.

3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.

4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti

economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.

5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.

6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO V° FINANZA E CONTABILITA'

ART. 32

FINANZE DELL'UNIONE

1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2) Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.

3) L'unione svolge le funzioni di cui al precedente articoli 5 e 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.

4) Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

ART. 33

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

1) L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2) I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali per le quote di rispettiva competenza iscritti nel bilancio dell'unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerate contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.

3) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 34

GESTIONE FINANZIARIA

1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.

2) Il regolamento di contabilità disciplina puntualmente l'insieme di norme che presiedono all'amministrazione economico finanziaria dell'Unione, finalizzate al mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio, alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell'ente, A tal fine il regolamento di contabilità stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti di previsione, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.

4) I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.

ART. 35

TRASFERIMENTI FINANZIARI DAI COMUNI ALL'UNIONE

1) Le risorse finanziarie di entrata e di spesa attinenti alle funzioni e servizi trasferiti dai Comuni ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, sono iscritti nei bilanci dell'Unione. I Comuni per quanto di competenza prevedono nei rispettivi bilanci i trasferimenti finanziari dovuti all'Unione.

2) Annualmente il Consiglio dell'Unione - contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione e sentiti i Comuni membri - determina la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione dovuta da ciascun Comune, a titolo di contributo ordinario, calcolata sulla base del numero della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero sulla base di ulteriori criteri stabiliti con la convenzione di conferimento della funzione o con deliberazione della Giunta dell'Unione.

3) I trasferimenti da parte dei Comuni sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell'Unione.

4) I Comuni aderenti possono essere chiamati, ove ne ricorrano i presupposti, a disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

ART. 36

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

1) L'Organo di Revisione contabile è nominato dal Consiglio dell'Unione ai sensi della normativa vigente e non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità sopravvenuta.

2) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Organo di Revisione dei Conti, e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'Organo di Revisione dei Conti, e quella degli Uffici.

3) Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di Revisione dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 37

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

ART. 38

I CONTROLLI INTERNI

- 1) L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 TUEL, con riferimento alle proprie attività nonché, previo accordo, a quelle dei Comuni aderenti.
- 2) In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico e per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi.
- 3) I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.

TITOLO VI° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 39

PRINCIPI GENERALI

- 1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 40

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

- 1) L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi di trasparenza e accessibilità, informando la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali anche nel rispetto della disciplina prevista dalla legge.
- 2) L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio, assicurando agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 3) L'Unione ha un suo Albo Pretorio on- line per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico e quelli prescritti per legge.

ART. 41

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano o consentono il differimento della divulgazione.
- 2) Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 è garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa a

chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

ART. 42

ACCESSO CIVICO

1) Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2) La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente che non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa.

ART. 43

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 44

ISTANZE E PROPOSTE

1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione nelle materie di sua competenza, istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'ufficio competente per le relative istruttorie.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 45

ATTI REGOLAMENTARI

1) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso. Parallelamente l'Unione avvia la redazione dei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei servizi associati, qualora siano richieste norme specifiche.

2) Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti dei singoli comuni per i servizi resi nei rispettivi territori.

3) Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento consiliare vigente presso il Comune di Cervia.

ART. 46

EFFETTI DELLO STATUTO E COSTITUZIONE DELL'UNIONE

1) La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

- 2) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 3) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 4) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 5) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 6) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.